

## AUDIZIONE SILMA SINDACATO ITALIANO LAVORATORI MILITARI AERONAUTICA DOCUMENTO DI RICHIESTA EMENDAMENTI AL PDL 875/A

### Presidente, Onorevoli Deputati

Buonasera a tutti ,sono P.M Paolo Ceraglia in qualità di rappresentante . del SILMA Desidero esprimere, a nome della nostra associazione sindacale , un sentito ringraziamento per l'opportunità offertaci di essere auditi e poter così esprimere il nostro punto di vista sul testo del proposta di legge in itinere .

Le nostre specificità ed il nostro "status" non sono in contrasto con l'azione sindacale anzi riteniamo che proprio in ragione di ciò l'impegno partecipativo e la fattiva collaborazione possano essere la risoluzione delle problematiche che verranno poste all'attenzione delle superiori Autorita' e che impegno e unione delle forze costituisca il presupposto per una maggiore efficienza di tutto il sistema FF.AA e soprattutto del sistema Paese. Di concerto con quanto stabilito nella carta costituzionale e quanto esposto dalla CEDU appare evidente che l'attuale disegno di legge non riesca a colmare il vuoto normativo nel settore della rappresentanza sindacale delle FF.AA., e di quanto detta azione correttiva sia ormai necessaria, ed urgente. La sentenza 120/11/2018 ha sancito, anche per i cittadini militari, il diritto di costituirsi in associazioni a carattere sindacale e, per non ulteriormente rinviarne il riconoscimento, ha colmato il gap legislativo adattando, in via transitoria, l'esercizio di tale diritto alla disciplina vigente. Possiamo quindi affermare che per il mondo militare si è aperta una nuova visione, in tema di diritti, impensabile fino a qualche tempo fa per lo stesso personale che oggi, avuta piena contezza di detto diritto sindacale, non vuole rinunciarvi né vederlo comprimere.

# Osservazioni e Proposte di Emendamento

Il primo assunto, che vogliamo portare all'attenzione della Commissione, riguarda la preclusione a *INCIPIT* di una forma sindacale sul modello della Polizia di Stato. In particolare, si osserva che, gia'la sentenza n. 449/99 della Corte Costituzionale, dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, legge n. 382/78 sul divieto di costituire o di aderire ad associazioni sindacali di carattere militare, sia pur all'epoca disponendo *contestualmente alla smilitarizzazione del corpo di polizia*". Orbene, nell'attuale • contesto legislativo e sociale la preclusione di una qualsivoglia forma sindacale di fatto uguale alla Polizia di Stato a nostro giudizio sembrerebbe una anacronistica negazione di quanto stabilito con la sentenza 120/11/2018 in tema di diritti associativi tra militari

Il SILMA quindi, considerata l'urgenza rilevata anche dalla stessa Corte Costituzionale la possibilità di avere uno strumento normativo già "rodato", e ritiene che nulla osti, in termini di diritto, affinché al personale militare possa essere riconosciuto il principio della libertà sindacale già in essere alla Polizia di Stato .Detto modello sindacale certamente non perfetto ma, con la sua vigenza da oltre 30 anni, permette una oggettiva visione, per ambo le parti della legge che si andrà ad approvare, inoltre lavorare ad un impianto normativo nuovo e, sotto alcuni aspetti, non realmente evolutivo, in termini di diritti e nella forma sarebbe tale da far pensare ad un Sindacato che di fatto ricalca in tutto e per tutto una Rappresentanza Militare, comportando un effetto deleterio sia in termini di efficacia sia in termini di rappresentatività.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 120/2018, ha dichiarato illegittimo il divieto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, in virtù del contrasto con l'art. 11 della CEDU e con l'art. 5 della Carta sociale europea, entrambi parametri vincolanti ai sensi dell'art.117, comma 1, della Costituzione, ha di fatto rideterminando l'art. 1475, comma 2, del d.lgs 66/2010, nel

senso di prevedere che "i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali". L'orientamento che ha determinato quindi la sentenza 120/2018 della Corte Costituzionale, trova ampie radici nell'applicazione dall'art.11 della CEDU, che richiama, come già detto, la necessità di evitare la limitazione dei diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini quando non necessari. Analizzando quindi l'attuale proposta di legge all'esame in commissione, vogliamo lasciare un nostro contributo in merito relativamente all'introduzione modifica degli attuali articoli della legge in

### 1. PREVENTIVO ASSENSO (rif.art.10 Pdl. 875)

parola.

La Corte considera operante il preventivo assenso del Ministro della Difesa per la costituzione di associazioni o circoli tra militari anche per i costituendi sindacati, ritenendo che in ogni caso gli statuti siano da sottoporre agli "organi competenti". Orbene in riferimento alla disciplina del preventivo assenso che trova adattabilità nell'attuale impianto normativo del d.lgs 66/2010 relativamente al comma 1 dell'art.1475, si ritiene che le motivazioni che possono di fatto delegittimare l'esistenza di un'organizzazione sindacale sembrerebbero, almeno come attualmente proposte, indeterminate e particolarmente condizionanti l'esercizio del diritto in questione, in quanto il tutto è subordinato a chi è deputato al confronto diretto con le controparti. Qualora si voglia porre in essere un controllo degli statuti, si ritiene opportuno che questo sia effettuato da soggetti terzi e solo in termini puramente tecnici. Pertanto allo stato attuale almeno per come risulta inteso nella proposta di legge, si ritiene la disciplina del preventivo assenso non necessaria.

#### 2. MATERIE D' INTERESSE (rif.frt.5 Pdl.875

La Corte ha ritenuto inoltre applicabile in via transitoria, ai sindacati di militari, la disciplina dettata per l'istituto della rappresentanza militare e in particolare quelle disposizioni del COM che escludono dalla sua competenza "le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale", enunciate dal comma 7 dell'art. 1478 del d.lgs 66/2010. Sembrerebbe che la stessa linea sia stata presa nella proposta in esame. Orbene, pur non mettendo in discussione l'addestramento, le operazioni e altresì il rapporto gerarchico funzionale, riteniamo non necessario che sulle materie concernenti l'ordinamento, il settore logistico e l'impiego del personale, vengano a priori determinate non trattabili per legge, in quanto in esse troviamo aspetti aventi riflessi sul personale militare, di precipua competenza sindacale, ciò ovviamente in condizioni non dettate nell'assolvimento dei doveri derivanti dallo status Militare. In tale contesto riteniamo opportuno che tali materie siano precluse solo quando strettamente connesse all'efficienza e all'operatività dello strumento militare.

#### 3. RAPPRESENTATIVITÀ (rif.Art.13 Pdl 875)

Si ritiene che la rappresentatività deve necessariamente essere determinata dalla percentuale della forza sindacalizzata per forza armata, come per le forze di polizia ad ordinamento civile che si richiamano all'articolo 43 del d.lgs 165/2001. In tale contesto, i sindacati militari interforze potranno partecipare ai tavoli a seconda della percentuale di riferimento di rappresentatività per ogni singola forza armata, quindi al raggiungimento dei minimi rappresentativi per la stessa. Riteniamo altresì non necessaria qualsivoglia imposizione in termini numerici o percentuali a seconda della categoria di personale militare. Definire a priori una percentuale a seconda della categoria di appartenenza potrebbe compromettere l'esistenza della struttura stessa. Il paradosso, qualora ci fosse detta percentuale, è che un sindacato dovrebbe vietare ad una o altra categoria l'iscrizione all'organizzazione in quanto l'iscritto, in più o meno, potrebbe implicare la non legittimità dell'organizzazione sindacale e pertanto far venir meno il diritto di associazione di tutti gli associati.

### 4. TUTELA DEI DIRITTI E DEL DELEGATO SINDACALE (rif.Art.14 Pdl 875)

Rientra in questo bacino qualsivoglia iniziativa atta a tutelare il delegato sindacale che non può essere assoggettato a elementi disciplinari indeterminati o, peggio ancora, a trasferimenti imposti a causa d'azioni derivanti dall'esercizio delle sue funzioni. In tale contesto deve essere garantita la libertà di espressione di cui all'art.21 della Costituzione oltre che la libertà dell'iscritto di scegliere il proprio rappresentante. Pertanto si considera non necessaria qualsivoglia misura atta a comprimere l'esercizio dell'attività sindacale, altresì a determinare una qualsivoglia imposizione per legge di quelle che dovrebbero essere precipue attribuzioni autonome e statutarie in termini di durata del mandato elettivo ed eventuale rielezione nelle componenti della struttura.

#### 5. GIURISDIZIONE (rif.Art.17 Pdl 875)

In riferimento a quanto determinato dagli art. 28 della legge 300/1970 e dell'art. 63 del d.lgs 165/2001, riteniamo che il ricorso al giudice del lavoro in caso di condotta antisindacale della controparte, sia la sede naturale per le controversie. Pertanto riteniamo non necessaria la misura che vorrebbe vedere ricorrere presso i Tribunali Amministrativi Regionali, le controversie riguardanti la condotta antisindacale.

# 6. FINANZIAMENTO E TRASPARENZA DEI BILANCI (rif. Art.7 Pdl 875)

una norma che indichi, nelle more dell'emanazione del regolamento, la percentuale minima della quota associativa da trattenere con delega sulla voce stipendio., soprattutto nella fase iniziale, si ritiene adeguata una quota minima pari allo 0,3% sul percepito lordo, che tra l'altro inferiore a quanto stabilito all'art. 34 del DPR 164/2002 per le forze di polizia ad ordinamento civile. Nonché emendare il comma 1 consentendo le donazioni o i lasciti di singoli cittadini ed eventuali sponsorizzazioni ed finanziamenti per l'organizzazione di corsi di orientamento, formazione, aggiornamento, ricollocazione dei giovani e anche di personale piu anziano delle FF.AA. ovvero funzione di "MILITARY NAVIGATOR" per il sindacato.

#### 7. RAPPRESENTANZA FEMMINILE (Art da introdurre)

Ultima ma non ultimo per importanza, si suggerisce l'inserimento di una parte normativa e rappresentativa nell'ambito della futura legge dedicata alla partecipazione della componente femminile nella rappresentanza sindacale delle FF.AA.



RELATORE:PAOLO CERAGLIA